

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

28/2011

AGLI ENTI ASSOCIATI

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

## **INDICE**

<b>Indirizzi applicativi relativi al contenimento del trattamento economico dei dipendenti pubblici (art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78): Circolare RGS n. 12/2011</b>	<b>2</b>
<b>Spese per il personale impiegato nelle operazioni censuarie – La spesa è esclusa dai vincoli di contenimento – Il Parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>	<b>3</b>
<b>Chiarimenti del Ministero del Lavoro in relazione all’utilizzo dei permessi L. 104/1992</b>	<b>4</b>
<b>Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze concernente gli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno per il triennio 2011 – 2013 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e prospettati di rilevazione (in attesa di pubblicazione in G.U.)</b>	<b>5</b>
<b>Consiglio dei Ministri: approvato il nuovo decreto-legge in materia di soggiorno e di rimpatrio di cittadini extracomunitari</b>	<b>6</b>

**Indirizzi applicativi relativi al contenimento del trattamento economico dei dipendenti pubblici (art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78): Circolare RGS n. 12/2011**

La Ragioneria Generale dello Stato ha finalmente reso nota la circolare n. 12 del 15 aprile 2011 (registrata alla Corte dei Conti il 14 giugno 2011) avente per oggetto: *Applicazione dell'art.9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n.122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*.

La circolare, predisposta di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, fornisce indirizzi applicativi con riferimento alle singole disposizioni relative al contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., in relazione alle numerose richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 9 del D.L. del 31.5.2010, n.78 convertito, con modificazioni, nella L. 30.7.2010, n. 122.

Di seguito alcuni chiarimenti che interessano in particolare il personale degli Enti Locali:

- contenimento del trattamento economico complessivo per gli anni 2011, 2012, 2013: Art.9, comma 1:

In relazione alla definizione di trattamento economico, la circolare precisa che gli elementi da considerare sono tutte le componenti del trattamento economico previste "in via ordinaria" nel loro ammontare teorico pieno, che i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, percepirebbero in condizione di ordinarietà: trattamento fondamentale (stipendio, tredicesima, IIS ove prevista, Ria ove spettante), trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo (indennità di amministrazione, retribuzione di posizione fissa e variabile, indennità pensionabile, indennità operative, importo aggiuntivo pensionabile, ecc.), al netto degli eventi straordinari.

In relazione agli eventi straordinari che non influiscono sulla determinazione del tetto, la Circolare indica (in termini esemplificativi e non esaustivi) i seguenti: assenze per maternità e malattia congedi, aspettative, permessi non retribuiti, lavoro straordinario, maggiorazioni comunque legate all'articolazione dell'orario di lavoro (turnazioni), emolumenti corrisposti per lo svolgimento di specifici incarichi anche a seguito di processi di riorganizzazione.

-riduzione dei trattamenti economici eccedenti i 90.000 ed i 150.000 euro annui. Art.9, comma 2

Nel trattamento economico complessivo oggetto di riduzione devono essere ricomprese tutte le componenti del trattamento annuo lordo (fondamentali e accessorie, fisse e variabili) previste dagli ordinamenti di appartenenza.

Inoltre deve utilizzarsi il criterio di competenza, in base al quale andranno considerate, ai fini delle riduzioni in questione, anche le variazioni del trattamento economico intervenute in anni successivi rispetto all'anno di riferimento.

L'utilizzo infatti di un criterio di cassa potrebbe condurre a comportamenti elusivi della norma qualora si rinviassero ad anni successivi pagamenti dovuti nel triennio 2011-2013.

Conseguentemente non sono oggetto di riduzione eventuali arretrati riferiti ad anni precedenti al 2011 e corrisposti nel triennio in questione.

- blocco del fondo per il salario accessorio Art. 9 comma 2 bis

Dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Rimangono escluse dalle suddette riduzioni le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi e dai servizi resi dal personale in conto terzi, attesa la variabilità delle stesse e la correlazione al maggiore impegno richiesto al personale ed alle connesse responsabilità.

Nel triennio 2011- 2013 sarà possibile programmare ed effettuare progressioni economiche le stesse potranno produrre effetti economici solo ed esclusivamente dal 1° gennaio 2014 ma senza il beneficio della retroattività.

Il testo integrale della circolare è reperibile su:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2011/Circolaredel15aprile2011n12.html>

**Spese per il personale impiegato nelle operazioni censuarie – La spesa è esclusa dai vincoli di contenimento – Il Parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze**

La Ragioneria Generale dello Stato si è espressa, a seguito di istanza avanzata dall'ISTAT, in relazione al regime delle spese di personale reclutato dai Comuni per lo svolgimento delle operazioni censuarie.

Secondo il Ministero le spese di personale di cui trattasi - essendo interamente finanziate da risorse statali a destinazione vincolata - possono non essere considerate ai fini del rispetto del vincolo di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 14, comma 7 del d.l. n. 78/2010).

E' necessario tuttavia osservare che i presupposti che legittimano il ricorso alle assunzioni sono i seguenti:

- assoluta e dimostrata indispensabilità delle assunzioni;
- dimostrazione di assenza di professionalità all'interno dell'ente

Inoltre le assunzioni in oggetto non devono determinare ulteriori oneri a carico del bilancio dell'Ente rispetto alle risorse trasferite dall'Istat.

### **Chiarimenti del Ministero del Lavoro in relazione all'utilizzo dei permessi L. 104/1992**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso due pareri in relazione all'utilizzo dei permessi di cui alla legge L. n. 104/1992 e precisamente per quanto riguarda:

- il referente unico per l'assistenza alla stessa persona in situazione di handicap grave
- il rapporto tra permessi di cui all'art. 33, L. n. 104/1992 ed i giorni di ferie usufruite nel medesimo mese.

In relazione al primo aspetto si sostiene che il riformulato art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 dispone espressamente che il diritto alla fruizione dei permessi "non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità".

Lo stesso Consiglio di Stato ha definito il referente unico come il soggetto che assume "il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell'intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell'assistito" (cfr. parere n. 5078/2008).

Pertanto, il referente unico si identifica con colui che beneficia dei permessi mensili per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave con esclusione, quindi, di altri eventuali soggetti.

Si deve tuttavia precisare che laddove il legislatore abbia voluto individuare fattispecie specifiche in deroga alla regola generale sopra delineata, ha previsto espressamente ipotesi eccezionali in cui viene contemplata la possibilità di fruire dei permessi da parte di due soggetti per l'assistenza di uno stesso familiare: è questo il caso dei genitori rispetto ai quali l'art. 33, comma 3, lett. a) ultimo periodo dispone espressamente che "per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne anche alternativamente".

Per quanto riguarda invece il rapporto tra permessi di cui all'art. 33, L. n. 104/1992 ed i giorni di ferie usufruite nel medesimo mese.

Le disposizioni di cui all'art. 33, L. n. 104/1992 - recentemente modificate dall'art. 24 della L. n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro 20101) - introducono agevolazioni per i familiari che assistono persone

con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità, riconoscendo il diritto ad un permesso mensile di tre giorni.

Secondo il Ministero i permessi di cui all'art. 33, L. n. 104/1992 e le ferie costituiscono due istituti aventi natura e carattere totalmente diversi e non "interscambiabili", pertanto la fruizione delle ferie non va ad incidere sul godimento dei permessi in oggetto che non possono neanche essere riproporzionati in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese.

**Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente gli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno per il triennio 2011 – 2013 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e prospetti di rilevazione (in attesa di pubblicazione in G.U.)**

In attesa della pubblicazione in G.U., il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha diffuso il testo del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 giugno 2011 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno del triennio 2011-2013 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

I nuovi prospetti per la determinazione degli obiettivi programmatici, disponibili sul sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito [www.pattostabilita.rgs.tesoro.it](http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente il sistema web entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Le province e i comuni che non provvederanno ad inviare il prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici nei modi e nei tempi indicati dal Decreto sono considerati, ai sensi del comma 109, dell'articolo 1, della legge n. 220/2010, inadempienti al patto di stabilità interno.

Il decreto inoltre precisa che, terminato l'anno di riferimento, non è più consentito acquisire l'obiettivo o variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2011, pertanto, eventuali acquisizioni, rettifiche o variazioni possono essere apportate esclusivamente tramite il sistema *web* entro e non oltre il 31 dicembre 2011.

Il testo del Decreto e relativi modelli allegati sono reperibili su:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2011/>

**Consiglio dei Ministri: approvato il nuovo decreto-legge in materia di soggiorno e di rimpatrio di cittadini extracomunitari**

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 16 giugno è stato approvato un decreto-legge circolazione, soggiorno e di rimpatrio di irregolari.

Il decreto contiene le seguenti novità:

1) E' ripristinata la procedura di espulsione coattiva immediata per tutti gli extracomunitari clandestini qualora:

- pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;
- a rischio di fuga;
- espulsi con provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- violino le misure di garanzia imposte dal Questore;
- violino il termine per la partenza volontaria.

2) Viene introdotto l'allontanamento coattivo (espulsione) anche dei cittadini comunitari per motivi di ordine pubblico se permangono sul territorio nazionale in violazione della direttiva 38/2004 sulla libera circolazione dei comunitari.

3) E' prolungato il periodo di permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione fino a 18 mesi, in linea con le disposizioni della direttiva europea.

4) Per evitare il rischio di fuga dello straniero, sono previste misure di garanzia idonee, la cui violazione è punita con la multa da 3.000 a 18.000 euro.

5) Vengono rimodulate le fattispecie dei reati di violazione e reiterata violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio con la previsione della sanzione pecuniaria e con la possibilità per il giudice di pace di sostituire la condanna con l'espulsione.

Bergamo, 21 giugno 2011

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord